

Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere – Cass. n. 26504/2022

Mandato - "post mortem" - spedizione (nozione, caratteri, distinzioni) - spedizioniere - vettore - Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere ex art. 1741 c.c. - Ritiro della cosa presso il mandante - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26504 del 08/09/2022 (Rv. 665898 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1741, Cod_Civ_art_1737, Cod_Civ_art_1678

Corte

Cassazione

26504

2022